

TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE COMMERCIALE

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

- Vista la opposizione proposta dal debitore con la quale è stata dedotta, tra l'altro, la impignorabilità delle somme esistenti sul libretto conto dep. a risparmio acceso presso Banca ~~SA~~ n. ~~2222222222~~;
- Rilevato che è stata prodotta la ordinanza del 11.02.2016, emessa dal G.E. nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 393/2014, promossa in danno del ~~P~~ con la quale è stata accolta la istanza di conversione;
- Che sul libretto de quo risultano versate somme relative alla procedura esecutiva immobiliare n. 393/2014, come si legge nella intestazione dello stesso;
- Rilevato che dalla documentazione prodotta si evince che Equitalia ha spiegato intervento nella predetta procedura immobiliare n. 393/2014;
- Ritenuto che può trovare accoglimento la istanza di sospensione avanzata dall'opponente tenuto conto del fatto che non appare infondata la censura relativa alla impignorabilità delle somme relative alla procedura esecutiva immobiliare n. 393/2014, sussistendo sia il fumus boni iuris, che il periculum in mora, avuto riguardo alle somme per le quali agisce l'Agenzia Entrate Riscossione;
- Che devono essere poste a carico della opposta le spese della presente fase avendo la stessa spiegato intervento nella procedura n. 393/2014 ed essendo edotta della impignorabilità delle somme versate sul libretto per la conversione, poi venuta meno per mancato versamento delle rate da parte del debitore;

p.t.m.

sospende la procedura esecutiva.

Condanna la opposta alla rifusione delle spese delle presente fase che liquida in complessivi euro 1.300,00 per compensi, oltre ad euro 166,00 per spese, oltre spese generali (15%), iva e cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione di rito.

Assegna il termine di gg. 60 per la introduzione del giudizio di merito nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti della metà.

Lecce, 05.07.2019.

Il Giudice Onorario
(Avv. Giovanni Tommasi)

